Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 ART. 8)

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e adempimenti

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Criteri di attribuzione del voto di idoneità all'esame di Stato

Riferimenti normativi DM 741/2017 – ART. 2

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento da parte dell'alunno, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione e in coerenza con quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione ai *criteri di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato,* la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente di attività alternativa per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di idoneità concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui all'art.13 del D.M. 741/2017. Nel formulare il voto di ammissione di ogni alunno all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri, deliberati dal collegio docenti:

1. **Media dei voti dell'ultimo anno**
2. **Livello di apprendimento raggiunto**
3. **Responsabilità ed autonomia nelle scelte**
4. **Impegno nelle attività di lavoro/studio a casa e a scuola**
5. **Partecipazione alle attività didattiche**
6. **Metodo di lavoro**
7. **Partecipazione alle attività opzionali/laboratoriali/extrascolastiche**
8. **Progressi nell'apprendimento nel corso del triennio**

Il voto di ammissione è attribuito alla presenza del maggior numero d'indicatori associabili all'allievo. Il primo indicatore è imprescindibile.

6. L'esame si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per candidati assenti per gravi e comprovati motivi.

7. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi assegnati in sede di

scrutinio finale a ciascuna disciplina, al comportamento e il giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

Valutazione prove scritte d'esame

DISCIPLINA	TIPO DI PROVA	OBIETTIVI DA VERIFICARE
ITALIANO	***3 tracce*:** • a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; • b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; • c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.	a) Pertinenza alla traccia b) Qualità dello svolgimento (contenuti e struttura dell'elaborato) c) Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica d) Proprietà lessicale
MATEMATICA	***4 quesiti:*** 1. Risoluzione e verifica di una equazione di 1° grado a coefficienti frazionari 2. Problema di statistica con calcolo di moda, media e mediana 3. Risoluzione di un problema di geometria solida con disegno del solido in una assonometria a scelta del candidato 4. Problema su grandezze direttamente o inversamente proporzionali	a) Conoscenza ed applicazione di formule dirette ed inverse, proprietà, procedimenti relativi ad argomenti di algebra e geometria b) Padronanza del calcolo algebrico c) Impostazione e ricerca della strategia risolutiva di problemi d) Comprensione ed uso del linguaggio matematico
LINGUA STRANIERA	1. Questionario sulla comprensione di un brano 2. Stesura di una lettera su traccia	a) Comprensione del testo b) Rielaborazione del testo c) Correttezza lessicale e sintattica a) Attinenza alla traccia b) Correttezza lessicale e sintattica c) Contenuto

Voto finale dell'Esame di Stato e adempimenti conclusivi

(D.M. 741/2017 Art. 13)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle tre prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Il voto della prova scritta di Lingue Straniere è dato dalla media dei voti ottenuti nei due compiti scritti di Inglese e di altra Lingua Straniera, con peso al 50%. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio (vd. formula):

$$\text{E} = \frac{\text{RISULTATO TRE PROVE SCRITTE + COLLOQUIO ORALE}}{4}$$

A = VOTO DI AMMISIONE

$$\text{VOTO FINALE} = \frac{(A + E)}{2}$$

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

3. Per i candidati privatisti il voto finale è determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

6. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

7. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

All'esito dell'esame di Stato, concorrono dunque gli esiti delle prove scritte e orali, il giudizio di idoneità all'ammissione ma non concorre, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la prova nazionale INVALSI, anticipata ad aprile. L'uscita dal percorso del primo ciclo con un voto inferiore a quello d'idoneità indica che l'alunno, in sede d'esame, ha abbassato, per i più svariati motivi, il livello delle sue prestazioni standard e attese.

Criteri di attribuzione della lode

- Esito Esame di Stato: voto 10/10
- Livello encomiabile del percorso scolastico triennale
- Decisione unanime della Commissione su proposta della sottocommissione.